

DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIBRI FONDIARI

Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499

TITOLO I - Disposizioni generali sulla pubblicità dei diritti immobiliari

Art. 10 Articolo 10

L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa, se non è rinnovata a termini degli articoli [2847](#) e seguenti del codice civile [[2878](#) c.c., [7](#) ultimo comma L.T., [40-bis](#) TUB].

Note

La cancellazione dell'ipoteca per decorso dei 20 anni può essere domandata dall'interessato senza il consenso del creditore.